

SUI PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO (RIFLESSIONI A MARGINE DELL'ART. 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA).

di ANDREA PANZAROLA *

SOMMARIO: 1. Il catalogo “aperto” dei principi menzionati all’art. 2 del Codice – 2. Il “giusto processo” ed il coordinamento fra le fonti ed i modelli processuali, fra garanzia ed effettività. – 3. La mutevolezza dei principi esistenti. L’emersione di nuovi principi. – 4. Sulla collocazione dei principi del processo sportivo. Il confronto con le più recenti codificazioni processuali. - 5. La motivazione e pubblicità delle decisioni - 6. La sinteticità e chiarezza dei provvedimenti del giudice. – 7. La sinteticità e chiarezza degli atti di parte.– 8. Il trattamento dei vizi formali ed il pregiudizio ai principi. – 9. I principi non inseriti nel Codice. – 10. I principi generali del processo sportivo nella prospettiva generale.

1. Il catalogo “aperto” dei principi menzionati all’art. 2 del Codice.

Il capo I del titolo I del Codice di Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) adottato lo scorso 15 luglio 2014 è dedicato ai «*principi del processo sportivo*». Delle due disposizioni che compongono il capo I è in particolare l’art. 2 che enumera i principi intorno ai quali sono organizzati i procedimenti di giustizia sportiva¹.

L’inventario di tali principi non è evidentemente esaustivo, tenuto conto anzitutto della generica *relatio* – che figura nell’art. 2, sesto comma – «*ai principi e alle norme generali del processo civile*», ai quali gli organi di giustizia dovranno comunque conformare la propria attività, nel rispetto del «*carattere di informalità*» che è proprio dei procedimenti cui essi sovrintendono.

Si aggiunga che altri principi possono essere ricavati in distinte parti del Codice di Giustizia, vuoi perché vi sono esplicitamente fissati, vuoi perché è consentito desumerli da regole particolari.

Per la loro indiscutibile importanza vanno almeno menzionati il diritto di agire in giudizio innanzi agli organi di giustizia (art. 4²) – dietro il quale si intravede il principio della atipicità della azione in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.) per la tutela dei diritti ed interessi protetti –, come pure la garanzia della autonomia ed indipendenza degli organi di giustizia (art. 2, terzo comma), che estende all’ordinamento sportivo valori radicatisi da secoli

* Professore ordinario di Diritto processuale civile nella LUM Jean Monnet, Bari.

¹ Il riferimento è ai procedimenti elencati nel precedente art. 1 e che rientrano nel dominio applicativo del Codice.

² Il secondo comma dell’art. 4 stabilisce il principio della legittimazione ad agire, che dovrà essere verificato sulla base della affermazione di colui che propone la domanda, secondo i dettami della corrente concezione astratta della azione in giudizio.

nell'ordinamento statale con l'affermazione della separazione dei poteri (e sancite ora negli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, 107, Cost.) e frammisti alla regola millenaria della imparzialità³ della persona chiamata a giudicare (art. 111, secondo comma, Cost.).

Anche il principio del gratuito patrocinio (art. 8) si inserisce nel medesimo quadro, volto come è alla assicurazione effettiva dell'accesso ai giudizi. In termini generali si sa che, se si trascurasse la questione, il processo – anziché aperto a tutti i cittadini – finirebbe per essere un “privilegio per ricchi”⁴. Per quanto il tema, se riferito al procedimento sportivo, sembri presentarsi spoglio delle sue usuali risonanze emotive, se non ideologiche, è positivo che il Codice di Giustizia se ne sia occupato, giustapponendo al principio una pragmatica regola organizzativa incentrata sulla possibile istituzione da parte delle Federazioni di un Ufficio del gratuito patrocinio⁵.

Non solo. Il principio della rimessione in termine è presupposto alla regola inserita nell'ultimo periodo dell'art. 9, terzo comma, laddove si dispone che il giudice può sempre ammettere la parte, incorsa in una decadenza incolpevole, a compiere attività che gli sarebbero precluse. Se la regola assurgerà, come tutto lascia credere, a principio generale, la rimessione in termini dovrà essere assicurata in relazione a qualunque decadenza, incluse quelle concernenti i mezzi di impugnazione, in sintonia con quanto attualmente dispone l'art. 153 cod. proc. civ. (ed a differenza di quanto si riteneva in contemplazione del cessato art. 184-bis cod. proc. civ.)⁶.

Non meno rilevanti appaiono anche i principi sui quali è implicitamente edificato il sistema delle impugnazioni (artt. 16, quinto comma, 17, sesto comma, 23, primo comma, 25, secondo comma, 37, 54), che dal doppio grado di giurisdizione si dipanano sino ad un possibile “terzo grado” di giudizio, che esibisce la forma anfibia ora di giudizio nudamente rescindente, ora di vero e proprio giudizio di terza istanza⁷.

Nella possibilità di chiedere al Tribunale una misura urgente “innominata” (*ad instar* dell'art. 700 cod. proc. civ.) si rinviene altresì il riconoscimento della essenziale garanzia della tutela cautelare, indissolubilmente connessa al diritto di agire in giudizio⁸.

³ Il principio della terzietà del giudice è esplicitamente sancito nel Codice: v., ad es., art. 17, quarto comma, 26, quinto comma, 55. Il principio si estende – peraltro in forma assai tenue – anche al Procuratore federale (art. 46), che ha facoltà di astenersi.

⁴ Per tradurre la affermazione di Leo Rosenberg.

⁵ E ferma restando la possibilità di utilizzare l'apposito Ufficio istituito presso il CONI.

⁶ Cfr., se vuoi, A. PANZAROLA, *La riforma del processo civile italiano e la disciplina dei termini perentori*, in *Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas*, ano XXVI, 2010, 7 ss.; ID., *Sulla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1636 ss.

⁷ Su questi temi generali (connessi alla configurazione del terzo grado di giudizio) sia consentito rinviare, per ulteriori approfondimenti, ad A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005, voll. 1 e 2.

⁸ Sulla garanzia costituzionale della tutela cautelare v., se vuoi, per ulteriori riferimenti, in relazione all'art. 700 cod. proc. civ., il nostro *I provvedimenti di urgenza dell'art. 700*, in AA.VV., *I procedimenti cautelari*, a cura di Carratta, Bologna, 2013, 745 ss.; nonché, sulla funzione dei provvedimenti innominati di urgenza nella storia della giustizia italiana, il nostro

Anche il diritto alla prova trova consacrazione, per di più in quella allargata che consegna al giudice il potere di assumere *motu proprio* l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova (art. 35).

Di notevolissimo rilievo sistematico⁹ appare pure l'art. 39, sesto comma, del Codice che in linea di principio assegna al giudice sportivo¹⁰ il potere di *conoscere* (come si usa dire, *incidenter tantum*) ogni questione pregiudiziale o incidentale – pur riservata per legge alla autorità giudiziaria – la cui risoluzione sia rilevante per decidere dell'oggetto della domanda, comprese – cosa rimarchevole – le questioni di falso e quelle relative alla capacità di stare in giudizio.

2. Il “giusto processo” ed il coordinamento fra le fonti ed i modelli processuali, fra garanzia ed effettività.

Va da sé, poi, che è la complessiva tecnica che ha presieduto alla elaborazione dell'art. 2 a dissuadere dal considerare isolatamente i principi che vi sono contemplati ed invece a suggerire, se non proprio ad imporre di istituire connessioni con altre fonti, pur diverse da quelle concernenti il processo civile, comprese la Costituzione e l'ordinamento europeo. E forse anche oltre, quando si pensi ai principi del “giusto processo”, i quali, mentre sono riconosciuti dall'art. 2, secondo comma, facilmente si riannodano alla tradizione gloriosa e risalente del *fair trial* inglese e nord-americano¹¹.

In particolare tutti sanno che il “giusto processo” – concretizzato ed articolato in una serie di garanzie relative ai singoli istituti processuali ed improntato anzitutto alla tutela del contraddittorio e della parità delle armi¹² – costituisce oggi¹³ l'archetipo costituzionale del processo (art. 111 Cost.), nel quale

contributo *Un rimedio processuale per una rivoluzione legale: i provvedimenti di urgenza nella storia della giustizia italiana*, in AA.VV., *Studi in memoria di Giuseppe Degennaro*, Bari, 2014, 209 ss. Per la tutela cautelare nell'ambito del processo amministrativo ci sia consentito rinviare ad A. PANZAROLA, *Il giudizio cautelare*, in AA.VV., *Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo*, a cura di Sassani e Villata, Torino, 2012, 813 ss.

⁹ Il tema è antico e si ricollega al principio “che l'azione contiene virtualmente le eccezioni che si possono opporre alla medesima”. E' interessante notare che il progetto Pisanelli al codice di procedura cessato non enunciava peraltro questa regola, “perché essa – si legge nella Relazione – appartiene interamente al dominio della scienza”: v. *Relazione ministeriale sul primo libro del progetto di codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863*, n. 89, ora in *Codice di procedura civile del Regno d'Italia 1865*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, Milano 2004, 39 (dove anche la indicazione delle eccezioni).

¹⁰ Sulla regola valevole per il giudice privato v. art. 819 cod. proc. civ. (a proposito del trattamento delle questioni incidentali in arbitrato).

¹¹ Per quanto il richiamo al *fair trail* si accompagni sovente al riferimento al *Due Processo of law*, non va trascurato che il campo di applicazione di questa seconda locuzione (non confinata nella esperienza statunitense al settore processuale) è più ampio di quello sotteso alla prima espressione. In argomento, in una prospettiva storica, v. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Le droit naturel de la procédure et le «procès équitable»: une perspective historique*, in “*Cahiers poitevins d'histoire du droit*”, III, Paris, 2011, 59 ss.

¹² In questo senso dispone l'art. 2, secondo comma.

¹³ A seguito della entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

hanno preso forma garanzie¹⁴ già riconosciute nell'art. 6 CEDU¹⁵ ed ulteriormente ribadite nel prosieguo nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (c.d. Carta di Nizza del 7 dicembre 2000).

Ma le ramificazioni sono probabilmente ancora più profonde e rinviano ad una cultura delle garanzie processuali che si è dipanata nei secoli, dalla *Magna Carta libertatum* alla Costituzione degli Stati Uniti.

A giusto titolo si è alluso¹⁶ ad un fascio di principi che costituiscono “*le droit naturel de la procédure*”. Vi appartengono quei principi antichissimi che “fanno un giudizio un giudizio”¹⁷: e così la garanzia del diritto di difendersi¹⁸ ed al contraddittorio¹⁹ (*audiatur et altera pars*), la imparzialità del giudice²⁰ (*nemo iudex in re sua*), che implica facilmente la distinzione fra il ruolo di chi decide e quello di colui che è parte (*ne procedat iudex ex officio*)²¹, ecc.

Del resto proprio quest'ultimo principio (con la conseguente distribuzione dei ruoli fra il giudice ed il procuratore²²) continua a rappresentare una sicura linea di demarcazione fra il sistema di giustizia sportiva italiano rispetto ad altri modelli.

Fra le numerose particolarità²³ dell'ordinamento dello sport professionistico statunitense, ad esempio, vi è quella connessa alla tradizionale sovrapposizione in capo al *Commissioner*²⁴ delle funzioni decisorie con quelle

¹⁴ Non è possibile dar conto della sterminata letteratura in argomento. Va comunque menzionato il lavoro fondamentale sul processo “equo” (*procès équitable*), fra gli altri, di Serge Guinchard e Frédérique Ferrand: cfr., AA.VV., *Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable*, 5^a, Paris, 2009, spec. 89 ss.

¹⁵ V. ancor prima, l'art. 10 della «*Déclaration universelle des droits de l'homme*» adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Ricordiamo pure l'art. 14 (1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, adottato a New York il 16 dicembre 1966.

¹⁶ Così Jean CARBONNIER, *Droit civil. Introduction*, 27^a, Paris, 2002, 374, 382

¹⁷ Secondo la bella immagine di G. CAPOGRASSI, *Il quid ius e il quid iuris in una recente sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, 57 ss.

¹⁸ Soprattutto in Francia è frequente la elevazione del diritto alla difesa al rango di diritto naturale: v., ad es., l'importante opinione di H. MOTULSKY, *Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile* (1961), in Id., *Écrits. Études et notes de procédure civile*, (1973), 2^a, Paris, 2010, (con preazione di G. Bolard), 60 ss., spec. 67, e nota 32 (ove l'a. menziona un precedente della Corte Suprema del 7 maggio 1828, che qualifica il diritto di difesa come diritto naturale); nonché Bruno OPPETIT, *Philosophie du droit*, Paris, 1999, 17 (ove si discorre “*d'un droit naturel exprimant des règles éternelles et immutables*”).

¹⁹ V. il successivo par. 3.

²⁰ Cfr., se vuoi, sul punto, il nostro *La ricasazione del giudice civile. Il problema della impugnabilità della decisione*, Bari, 2008.

²¹ V., peraltro, art. 18, primo comma, lettera a) prima parte del Codice di giustizia, che rappresenta una deroga ad un principio di segno opposto (attuato, ad es., negli artt. 27, 44).

²² V. la nota che precede.

²³ Ne abbiamo sottolineate alcune, relative al giudizio arbitrale, nel nostro scritto *Il «salary arbitration» nella Major League Baseball (MLB), tra «final offer method» e «judicial notice of sorts»*, in *Riv. arbitrato*, 2011, 13 ss.

²⁴ Si è ancora in attesa di uno studio organico in argomento in lingua italiana. Per riferimenti v. comunque il saggio indicato alla nota che precede. Delineano efficacemente il ruolo del *Commissioner* del baseball, insieme alle persone che lo hanno ricoperto, i volumi di J. HOLTZMAN, *The Commissioners. Baseball's Midlife Crisis*, New York, 1998; A. ZIMBALIST, *In the Best Interests of Baseball? The Revolutionary Reign of Bud Selig*, Hoboken (NJ), 2006

inquirenti della accusa. E non vi è dubbio che questa confusione di ruoli, quantunque storicamente giustificata dalla aspirazione a tutelare i migliori interessi dello sport²⁵, non smetta di suscitare perplessità e dissensi²⁶.

Proseguendo oltre, va detto che un posto a sé merita invece (quello che potremmo definire) il principio di effettività posto dall'art. 2, primo comma, secondo il quale i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano “*la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati*” e degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

In controtelaio si scorge, si direbbe, l'ombra del magistero di Giuseppe Chiovenda. E' proprio a partire dal Maestro piemontese – che aveva già scritto che “*il processo deve dare, per quanto è possibile praticamente, a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire*” – che l'idea dell'effettività della tutela giurisdizionale si è imposta in profondità nella cultura giuridica italiana, prima, ed europea, poi, ed ha finito per innalzarsi a principio direttivo del processo nella stessa giurisprudenza. Ne sono note le implicazioni. E' sufficiente rammentare che, se da un lato l'art. 47 della Carta di Nizza riconosce il diritto ad una tutela giurisdizionale *effettiva*, dall'altro lato la regola consequenziale della ragionevole durata del processo è da tempo espressa dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Ne dà conto opportunamente pure l'art. 2, terzo comma, del Codice di Giustizia che, mentre collega la ragionevole durata del processo alla cooperazione²⁷ fra le parti ed il giudice, ne finalizza la tutela alla assicurazione – non di un astratto interesse alla speditezza dei giudizi, ma – “*del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale*”.

(incentrato soprattutto su Bud Selig, che è stato *Commissioner* sino a poco tempo fa); L. MOFFI, *The Conscience of the Game. Baseball's Commissioners from Landis to Selig*, Lincoln and London, 2006.

²⁵ Segnatamente del baseball, la cui organizzazione è servita poi da modello per tutti gli altri sport professionistici statunitensi. Il *Commissioner* si vide assegnare – sin dalla sua istituzione (con la nomina dell'ex giudice federale Kenesaw Mountain Landis) nel 1920 – il compito specifico di perseguire “*the best interests of the game*”. La riforma così introdotta mirava a porre rimedio al famigerato scandalo delle *World Series* del 1919 (meglio noto come “*The Black Sox scandal*”, un evidente riferimento al fatto che molti dei giocatori “vendutisi” agli scommettitori appartenevano alla squadra dei Chicago White Sox, la quale, pur se largamente favorita, perse le finali contro i Cincinnati Reds). Un vivido affresco di queste vicende si rinviene nella biografia del primo *Commissioner* di D. PIETRUSZA, *Judge and Jury. The Life and Times of Judge Kenesaw Mountain Landis*, South Bend (Indiana), 1998, spec. 173 ss.

²⁶ Si pensi al caso recentissimo legato alla squalifica – irrogata dal *Commissioner* della NFL (*National Football League*) Roger Goodell – al *running back* dei Minnesota Vikings Adrian Peterson. Si sono levate voci molto critiche nei confronti della commistione di ruoli in capo al *Commissioner*. E' accaduto, allora, che Roger Goodell abbia delegato la decisione dell'*appeal* di Peterson contro la squalifica ad Harold Henderson, un ex dirigente della NFL: un soggetto, quindi, non del tutto indipendente, ma pur sempre in una posizione migliore di quella di Goodell: v., sul punto, fra i molti, M. FLORIO, *Goodell delegates Peterson appeal to Harold Henderson*, in <http://profootballtalk.nbcsports.com/2014/11/21/goodell-delegates-peterson-appeal-to-harold-henderson/>. Celeberrimo è stato il caso che ha condotto alla squalifica a vita del campione di baseball dei Cincinnati Reds Pete Rose: su cui v., in modo altrettanto sintetico che efficace, R.L. ABRAMS, *Legal Bases. Baseball and the Law*, Philadelphia, 1998, 157 ss.

²⁷ E. GRASSO, *La collaborazione nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, 580 ss.

La specificazione appare felice, giacché coordina la dimensione ordinativa del “tempo ragionevole” ad una esigenza concreta e determinata²⁸. Si può supporre che questa specifica torsione subita dal principio impedisca di replicare la ben nota vicenda della “argomentazione per principi” della Suprema Corte. E’ noto²⁹ che, soprattutto per mezzo del principio di durata ragionevole (assunto non di rado in un modo astratto), la Cassazione ha (nell’ultimo lustro o poco più) praticato in modo sempre più massiccio una argomentazione con funzione decostruttiva o ablativa di regole tecniche processuali (anche essenziali per la garanzia del diritto di difesa), sconvolgendo occasionalmente l’ordine preesistente³⁰.

E’ un bene che la garanzia della “ragionevole durata”, riguadagnando la sua destinazione concreta (“esistenziale” vorremmo dire), torni ad assolvere la sua funzione integrativa del “giusto processo” declinato anche, se non solo, nella sua proiezione individuale e garantistica.

3. La mutevolezza dei principi esistenti. L’emersione di nuovi principi.

L’idea di non rinserrare in un elenco “chiuso” i principi del processo sportivo appare pertanto espressione di vivo senso storico, non meno che della chiara nozione della natura e funzione dei “principi”. Fra le peculiarità che valgono a contrassegnarli e a distinguerli dalle regole³¹ spicca difatti la loro

²⁸ Si recupera in questo modo una dimensione qualitativa del tempo. Sul passaggio da una concezione classica *quantitativa* ad una concezione *qualitativa* (art. 6 CEDU, art. 111 Cost., dove la “ragionevolezza del termine” costituisce uno dei cardini del “giusto processo”) v., per tutti, N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 3^a, 2013, 259 ss.; N. PICARDI-R. MARTINO, voce *Termini* (*dir. proc. civ.*), in *Enc. giur.*, XXXI, Roma, 1994; R. MARTINO, voce *Termine nel processo civile*, in *Enc. giur. Sole-24 ore*, 2008, 583. A monte si staglia l’imponente tema della norma processuale nel tempo: su cui v., per tutti, B. CAPPONI, *L’applicazione nel tempo del diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 431 ss.; ID., *La legge processuale civile e il tempo del processo*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, 637 ss.; B. CAPPONI-R. TISCINI, *Introduzione al diritto processuale civile*, cit., Torino, 2014, 136 ss. Un segno tangibile della evoluzione in atto non si può non scorgere anche nei fermenti di novità a proposito dei mutamenti della giurisprudenza in connessione con la interpretazione della norma processuale: v., per tutti, G. RUFFINI, *Mutamento di giurisprudenza nell’interpretazione di norme processuali e “giusto processo”*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1390 (e, per ulteriori riferimenti, B. CAPPONI-R. TISCINI, *Introduzione al diritto processuale civile*, cit., 144 ss.). La dilatazione applicativa della “rimessione in termini” vi si riannoda egualmente (v., se vuoi, A. PANZAROLA, *Sulla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.*, cit., 1636 ss.).

²⁹ Cfr., per tutti, M. BOVE, *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, Napoli, 2010. Importante è il saggio di G. VERDE, *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, Napoli, 2012.

³⁰ La rigidità della norma processuale (la sua forza frenante, si direbbe, di qualunque arbitrio, *in primis* di quello del giudice) è scomparsa sovente per lasciare spazio ad oggetti malleabili che vengono piegati e combinati a piacere.

³¹ Distinzione sulla quale esiste una ricchissima letteratura: oltremodo significativi paiono, in ogni caso, i contributi di R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, (1977), rist. 2012, London, spec. 38 ss. (trad. it., *I diritti presi sul serio*, nuova ed., Bologna, 2010), nonché R. ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, 2010, spec. 101 ss.; e, fra gli scritti in lingua italiana, quelli di G. ALPA, *I principi generali*, 2^a, Milano, 2006; G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008, spec. 210 ss. Sicuramente utile è il quadro generale di F. MODUGNO, *Principi e*

mutevolezza nel tempo e nello spazio, che appare il rispecchiamento inevitabile delle espressioni generiche con le quali essi sono enunciati, che facilmente acquistano significati diversi al mutare del *milieu* sociale culturale nel quale sono adoperate.

Si prenda il principio del contraddittorio, riconosciuto dall'art. 2, secondo comma, del Codice di Giustizia. Va abbandonandosi l'idea che il contraddittorio costituisca un mezzo di lotta fra le parti e si va diffondendo invece la tesi che esso rappresenti soprattutto uno strumento operativo per il giudice in funzione del giudizio.

Per effigiare il mutamento in atto si allude in dottrina ad una nozione (declinante) di contraddittorio "in senso debole" ed una (vigoreggiante) "in senso forte"³².

Da questo punto di vista, la scelta del Codice di Giustizia di tenere distinta la "parità delle armi" dal rispetto del "contraddittorio", mentre si pone in linea con il modello del codice del processo amministrativo, segnala insieme (in modo tanto fedele quanto perspicuo) la evoluzione in corso. Conferma una volta di più che i grandi principi del processo non possono essere confusi con dogmi sterili e mutano invece al mutare dell'ordinamento, per rendere il processo più efficace, giusto e in fondo più umano.

La cesura con il passato è netta e può essere additata a simbolo del perpetuo cambiamento cui vanno incontro i principi del processo.

Oggi il contraddittorio "in senso forte" coinvolge direttamente il giudice, il quale, prima di decidere, deve (sotto pena di nullità della sua attività) consentire alle parti di interloquire sulle questioni che decida di rilevare d'ufficio per porle a fondamento della decisione (artt. 101, secondo comma, 183, quarto comma, 384, terzo comma, cod. proc. civ.).

Con il codice di procedura civile francese questa forma estesa di contraddittorio (rispetto alla quale si parla pure *du droit à un entretien juridique*) ha coinvolto così le questioni di fatto come quelle di diritto, ed è trapassata con la sua portata garantistica nel nostro Paese e non solo³³.

Non sarà più possibile in conclusione disconoscere d'ora innanzi questa storica elevazione del principio del contraddittorio – senz'altro presupposta nella elencazione dell'art. 2 – a "struttura triadica fondata sul rapporto dialettico tra le parti davanti ad un giudice imparziale"³⁴: un giudice che "deve, in ogni circostanza, far osservare ed osservare lui stesso"³⁵ quel principio³⁶.

norme, la funzione imitatrice dei principi e i principi supremi o fondamentali, in AA.VV., *Esperienze giuridiche del '900*, Milano, 2000, a cura di Modugno, 85 ss.

³² Non solo nel processo civile (per il quale v., per tutti, N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2013, 231 ss.), ma anche in quello penale: P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, 3^a, Bologna, 2012, 99 ss.

³³ Basti dire della evoluzione sul punto dell'ordinamento tedesco: v. § 139 Abs. 2.

³⁴ P. FERRUA, *Il 'giusto processo'*, cit., 100.

³⁵ N. PICARDI, *Manuale*, cit., 233. Si veda la formula assai efficace del codice di rito portoghese, il cui art. 3, terzo comma, accoglie una concezione forte del contraddittorio estesa anche al giudice ("O juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de

Sta di fatto, in ogni caso, che la evoluzione costante dei principi generali del processo non può escludere che altri se ne presentino, magari in sostituzione di principi declinanti. Il fenomeno potrà interessare ogni settore: sia i principi che riguardino il dominio delle parti sul processo e il suo oggetto, come pure quelli relativi alle forme di procedura, per non dire di quegli altri concernenti i diritti e doveri delle parti ed i doveri del giudice.

L'esperienza storica ha offerto una chiara dimostrazione di questo fenomeno.

Principi che si credevano immutabili – si pensi alla *Verhandlungsmaxime* ed alla *Untersuchungsmaxime*³⁷ – sono adesso in larga misura inutilizzabili proficuamente³⁸. In fase di incubazione sembrano essere principi nuovi, da quello di proporzionalità a quello di affidamento, dalla buona fede processuale all'abuso del processo, ecc.

Non è il momento di escogitare elenchi “chiusi” di principi generali. La tessitura “aperta” del Codice è insomma in sintonia con la mutevolezza dei tempi che viviamo che, se possibile, accresce viepiù quella propensione dei principi ad evolvere nello spazio e nella storia.

4. Sulla collocazione dei principi del processo sportivo. Il confronto con le più recenti codificazioni processuali.

direito ou de facto, mesmo que de conhecimento officioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem”.

³⁶ D'altronde, potrà essere facilmente prospettata – alla luce dell'ampio dettato dell'art. 2, secondo comma – la distinzione felicemente espressa dai giuristi anglosassoni fra “*Right to be heard*” e “*Rigth to notice*”, con quest'ultimo diritto che, da un punto di vista logico, precede l'altro (così W. HABSCHEID, *Les grands principes de la procédure civile: nouveaux aspects*, in AA.VV., *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, Milano, 1993, vol. 2, 3 ss., spec. 8-9). La congruità o meno dei termini contemplati per l'esercizio di talune attività processuali o compiute in contemplazione del processo (v., ad es., artt. 16, quinto comma, 17, sesto comma, 19, 21, 23, secondo e quinto comma, 29, primo e terzo comma, 30, secondo comma, 32, 34, secondo comma, 37, secondo comma, ecc.) può facilmente essere valutata nel quadro descritto.

³⁷ La attenzione per *Grundregeln* e *Grundsätzen* – e per loro capacità ordinante di ogni processo –, preannunciata dall'opera di Grolman del 1800, si è realizzata con *l'Handbuch* di Gönner nel 1801. Questi, contrapponendo la *Verhandlungsmaxime* (che tradurremmo oggi con “principio dispositivo in senso processuale”) e la *Untersuchungsmaxime* (principio inquisitorio), ha gettato nello specifico le basi per distinguere fra i poteri della parte e quelli del giudice nella conduzione del processo. Ha proposto, in generale, alle generazioni future un nuovo modello – la *Maximenmethode* – innervato sui principi generali del processo. L'alba della moderna scienza del diritto processuale si rinviene proprio in questi studiosi tedeschi del tardo XVIII sec., imbevuti di razionalismo di schietta impronta giusnaturalistica. Indispensabile è, in argomento, lo studio di F. BOMSDORF, *Prozeßmaximen und Rechtswirklichkeit. Verhandlungs- und Untersuchungsmaxime im deutschen Zivilprozeß. - Vom gemeinen Recht bis zur ZPO* –, Berlin, 1971, spec. 111 ss. (su Gönner), 122 (su Grolman). Non meno importante (su questo periodo della scienza processuale, risalente sino all'opera di Daniel Nettelblatt) è il celebre lavoro di Knut Wolfgang NÖRR, *Naturrecht und Zivilprozeß. Studien zur Geschichte des deutschen Zivilprozeßrechts während der Naturrechtsperiode bis zum beginnenden 19. Jahrhundert*, Tübingen, 1976.

³⁸ Lo ha dimostrato in tema di prova (molto chiaramente), B. CAVALLONE, *Crisi delle «Maximen» e disciplina dell'istruzione probatoria* (1976), ora in ID., *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1997, 289 ss. (nonché la “Prefazione”: *ivi*, VII), seguito da L. DITTRICH, *I limiti oggettivi della prova testimoniale*, Milano, 2000, 45 ss.

In ogni caso una scelta esplicita è stata compiuta dai *conditores*, quando hanno preso la decisione di inserire nel Codice una parte iniziale dedicata alla illustrazione dei principi del processo sportivo, che denomineremmo fondamentali.

Certo profonda è stata la suggestione esercitata su di loro dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo: artt. 1-3).

Il che è del tutto comprensibile, se si riflette sulla scelta innovativa compiuta nel 2010 – nello specifico settore – dal legislatore. Nel codice del processo amministrativo sono stati anteposti – alle vere e proprie regole processuali – taluni principi di antica e più recente elaborazione (dal principio di effettività – in dipendenza dei principi della Costituzione e del diritto europeo – a quelli del giusto processo *ex art. 111*, primo comma, Cost, della parità delle armi e del contraddittorio, senza dimenticare le garanzie della motivazione dei provvedimenti, il principio di sinteticità degli atti di parte, e di ragionevole durata del processo).

Lo stesso codice di procedura civile, se pure contempla un primo libro dedicato alle “disposizioni generali”, non isola in un sol luogo i principi fondamentali (di cui cura ovviamente la esposizione, dal “principio della domanda” *ex art. 99*, al “principio del contraddittorio” dell’art. 101 sino a giungere ai principi che sovrintendono all’esercizio dei “poteri del giudice”, agli artt. 112 e ss. cod. proc. civ.).

Si è creato anzi uno scarto fra il codice di procedura civile del 1940 e le successive previsioni inserite nella Costituzione repubblicana del 1948, come pure con i principi emergenti nel quadro delle norme europee e della Cedu e concretizzati dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo e dalla Corte europea di Strasburgo. Gli stessi effetti della introduzione in Costituzione nel 1999 del “giusto processo” tendono a manifestarsi nell’ordito codicistico gradualmente, tramite per lo più l’incessante attività di adeguamento compiuta dalla Suprema Corte³⁹.

Pertanto, nella misura in cui i principi sanzionati nel capo I del Codice di Giustizia si riallacciano ad una esperienza costituzionale ed europea di relevantissimo impatto, l’opera che ha presieduto alla loro codificazione appare più che mai proficua.

Si può ancora allargare il quadro. Nell’inserimento di un apposito capo I del Codice di Giustizia Sportiva dedicato ai principi del processo sportivo si può leggere altresì la volontà di perpetuare una tendenza che non è, a ben vedere, limitata al codice del processo amministrativo, ma è generale.

Numerosi sono difatti gli esempi di *nuove* codificazioni in materia processuale le cui prime norme esordiscono con la enumerazione dei principi generali del processo.

³⁹ Quanto al principio di imparzialità del giudice (prima e dopo la legge costituzionale n. 2 del 1999) sia consentito rinviare al nostro *La ricusazione del giudice civile. Il problema della impugnabilità della decisione*, cit.

Si pensi – per non dire delle CPR (*Civil Procedure Rules*) inglesi⁴⁰ – al recentissimo codice di rito portoghese⁴¹ o al codice di procedura civile brasiliano (in corso di approvazione⁴²) o al codice di procedura civile svizzero⁴³, il primo codice unico processuale per tutti cantoni elvetici: se prima i principi generali del processo, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rappresentavano il tessuto connettivo delle diverse legislazioni, oggi intorno a quei principi è organizzata la disciplina uniforme del processo civile svizzero.

L'esempio, se non più importante certo più noto, è comunque costituito dai primi ventiquattro articoli del (capitolo primo del titolo primo del) codice di rito francese del 1975⁴⁴, i quali aspirano a porre “i principi direttivi”⁴⁵ del processo civile.

L'influenza di questo capitolo del codice francese è stata enorme. Sia perché ha spinto vari legislatori ad introdurre nei nuovi codici di rito una parte introduttiva dedicata ai principi, sia perché quel capitolo del codice francese ha comunque stimolato una riflessione profonda intorno ai principi generali del processo in tutta Europa⁴⁶ e non solo⁴⁷.

Infine, anche nell'ambito del cosiddetto *soft-law* si rintraccia una marcata attenzione per i principi generali del processo. L'esempio più importante è costituito dai ‘*Principles of Transnational Civil Procedure*’ elaborati⁴⁸ congiuntamente dall'Unidroit e dall'ALI (*American Law Institute*), per la definizione delle liti in materia commerciale.

In sintesi, si può osservare che il capo introduttivo del Codice di Giustizia Sportiva, mentre si accorda ad una linea evolutiva assai diffusa ben al di là dell'orizzonte nazionale, riserva opportunamente il giusto valore a quei principi generali che, anche nel contesto processuale, vanno acquistando una centralità sempre più accentuata. Di alcuni di questi principi resta ancora da dire.

⁴⁰ Dove peraltro se ne parla sotto il titolo: “*The overriding objective*”.

⁴¹ In vigore dal settembre 2013: v. spec. artt. 1-9.

⁴² Artt. 1-12. Norme fondamentali del processo civile.

⁴³ L.P. COMOGLIO, *Principi e garanzie fondamentali del nuovo processo civile elvetico*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 652 ss

⁴⁴ Ancora fondamentali sono gli scritti di H. MOTULSKY sull'argomento, raccolti in ID., in *Écrits. Études et notes de procédure civil*, (1973), 2^a, Paris, 2010, cit. (con preazione di G. Bolard). V., in particolare, *Prolégomènes pour un futur Code de procédure civile : la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971* (1972), *ivi*, 275 ss.; nonché *La réforme du Code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès* (1966), *ivi*, 130 ss.

⁴⁵ Si tende a credere che la espressione sia stata coniata da René Morel: v., sul punto, L. CADIET, *The International sources of French civil procedure*, in AA.VV., *The Reception and Transmission of Civil Procedural Law in the Global Society*, a cura di Masahisa Deguchi e Marcel Storme, Antwerpen-Apeldoorn, 2008, 266. Stando a George Rouhette (*ivi*, 267, e nota 23) i principi direttivi del processo francese vengono dai *Grundprinzipien* tedeschi con la mediazione del celebre comparatista Millar.

⁴⁶ V., in specie, lo studio monografico di M. SCHILLING, *Die “principes directeurs” des französischen Zivilprozesses*, Berlin, 2002.

⁴⁷ Basti dire delle codificazioni processuali in America latina.

⁴⁸ Adottati e promulgati fra l'aprile 2004 (dall'Unidroit a Roma) e il maggio 2004 (dall'ALI a Washington). Esiste una edizione dei principi del 2007 pubblicata da Cambridge University Press. V. altresì in <http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/international-trade-law/principles-transnational-civil-procedure#contentsTabAnchor>.

5. La motivazione e pubblicità delle decisioni.

Nella previsione secondo la quale “*la decisione è motivata e pubblica*” (art. 2, quarto comma) si sorprendono facilmente due principi fondamentali. Da un lato, quello di pubblicità della pronunzia⁴⁹ del giudice che si riannoda al più generale *Grundsatz der Öffentlichkeit*⁵⁰. Dall’altro, quello relativo all’obbligo di motivazione.

Quanto a quest’ultimo principio è noto che la enunciazione dell’obbligo di motivare la decisione si risolverebbe nei fatti a un *flatus vocis* se non esistesse un rimedio tramite il quale sindacare la esistenza stessa e la congruità della motivazione⁵¹. Tutti sanno quanto sono gravi le questioni⁵² sollevate dalla nuova formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. che limita⁵³ il controllo della Corte di cassazione sulla decisione impugnata alla sola ipotesi dell’omesso esame da parte del giudice inferiore «circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Mutatis mutandis, ben più appropriato appare il dettato dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, laddove⁵⁴ estende il sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport alla «*omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*». Non sfuggirà che quest’ultima disposizione si presta assai meglio di quell’altra (art. 360, primo comma, n. 5, cit.) ad assicurare nei fatti il rispetto da parte del giudice dell’obbligo di motivazione posto a suo carico.

6. La sinteticità e chiarezza dei provvedimenti del giudice.

Anche il principio per cui «*il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica*» (art. 2, quinto comma, prima parte) sollecita un confronto con le corrispondenti soluzioni praticate negli altri processi giurisdizionali, compreso quello amministrativo.

Si ricorderà in proposito che una formulazione identica a quella che oggi compare nel Codice di Giustizia Sportiva è da tempo contenuta nell’art. 3, secondo comma, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo).

⁴⁹ Regole particolari disciplinano la pubblicità delle udienze: v. soprattutto art. 35.

⁵⁰ La quale, in ogni caso, deve essere redatta (*ex art. 2, quinto comma, prima parte*) in modo chiaro e sintetico.

⁵¹ In linea con la formulazione che figurava nel cessato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

⁵² Cfr., se vuoi, per riferimenti ulteriori A. PANZAROLA, sub art. 360, in AA.VV., *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura di Martino e Panzarola, Torino, 2013, spec. 693 ss.; ID., *L’ennesima riforma della Cassazione civile italiana*, in *Revista Brasileira de direito processual - RBDPRO*, Belo Horizonte, ano 21, n. 84, out./dez. 2013.

⁵³ Nei modi indicati da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, in *Corr. giur.*, 2014, 1241 ss., con annotazione di C. GLENDI.

⁵⁴ In linea con la formulazione che figurava nel cessato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Vi è anzi una tendenza più ampia verso l'alleggerimento degli oneri motivazionali *gravanti sul giudice* che si coglie pure nel processo civile, sia di primo grado (artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) che di appello (art. 348-ter, primo comma, cod. proc. civ.).

Inutile dire che si tratta di una evoluzione verso la semplificazione che, se al momento appare difficile da frenare, merita comunque di essere attentamente controllata.

S'intende difatti che, tanto più si procede sulla via della concisione argomentativa della decisione del giudice, quanto maggiore è il rischio che il rispetto dell'obbligo di motivazione, pur sanzionato al livello di principio fondamentale, sia trascurato nelle concrete vicende processuali.

E' insomma una questione di senso della misura e di pratica avvedutezza, affidata volta per volta alla saggezza del giudice, cui toccherà *more solito* di contemperare gli interessi in conflitto, dosando l'anelito legislativo alla accelerazione della fase decisoria con il diritto della parte a conoscere esattamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta.

7. La sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

Di estrema delicatezza è poi il richiamo alla chiarezza e sinteticità degli *atti di parte* (art. 2, quinto comma, prima parte, cit.). L'auspicio è che si consolidi l'idea che tale previsione sia ispirata a semplici «movenze programmatiche». In caso contrario si farebbe urgente il pericolo di incidere sul libero esercizio del diritto di difesa delle parti⁵⁵.

Risalta anche da questo punto di vista l'equilibrio che ha presieduto alla scelta dei *conditores* i quali, ancorché abbiano accolto nel tessuto del nuovo codice un principio imposto dallo *Zeitgeist* (uno "spirito del tempo" che anche in materia processuale⁵⁶ reclama soluzioni d'emergenza⁵⁷ ad un complessivo "stato di eccezione"⁵⁸ nel quale versa la giustizia, qualunque forma di giustizia), si sono al contempo ben guardati dall'esagerarne la portata, magari attraverso puntuali previsioni attuative.

Il che è doppiamente rimarchevole al cospetto di una recentissima propensione del legislatore a cristallizzare l'invito alla sinteticità degli atti di

⁵⁵ Tanto più quando (come nel caso regolato dall'art. 14, relativamente al Giudice sportivo nazionale ed ai Giudici sportivi territoriali) la pronuncia (nel caso di specie, in prima istanza) avvenga senza udienza. Se si nega la possibilità della interlocuzione orale, lo spazio per una adeguata difesa scritta è indispensabile.

⁵⁶ Il richiamo alla situazione di crisi nella quale versa la giustizia è (insieme ad altre ragioni) alla base della idea di introdurre nell'ordinamento processuale il principio di proporzionalità: in tal senso, in vari scritti, R. CAPONI: v., in particolare, ID., *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, 389 ss.

⁵⁷ Il fenomeno non è solo italiano. Si presenta, pur con indubbe peculiarità, anche altrove. V., ad es., sulla situazione statunitense, R. MARCUS, *Procedure in a time of austerity*, in *International Journal of Procedural Law*, 2013, 133 ss. (che muove dalla premessa— ivi espressa alla pag. 137 — che il welfare state non includa la controversia civile).

⁵⁸ Per impiegare liberamente uno dei concetti essenziali della riflessione politica schmittiana, sulla quale v. G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Torino, 2003; v. pure i profondi studi di G. GALLI, *Genealogia della politica*, Bologna, 2010 (nuova ed.) e *Lo sguardo di Giano*, Bologna, 2008.

parte in una regola puntuale innervata dalla logica binaria dell'*aut-aut*⁵⁹ (o si rispetta la prescrizione sul numero di pagine o scatta la “sanzione” processuale!).

Ne è un esempio altrettanto notevole che preoccupante la sostituzione del sesto comma dell'art. 120 cod. proc. amm. effettuata dall'art. 40, primo comma, lettera a) d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

Come risaputo, nelle controversie (demandate alla cura del giudice amministrativo e) relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (art. 119, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.) è stabilito, fra l'altro⁶⁰, che – proprio in attuazione del principio di sinteticità contemplato dal già veduto art. 3, secondo comma, cod. proc. amm. – siano fissati (con decreto del Presidente del Consiglio di Stato) i limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi.

La prescrizione posta dal legislatore non lascia spazio a dubbi: «*Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti*». Con la conseguenza che le questioni prospettate dalle parti nelle pagine successive non sono neppure scrutinate nel merito dal giudice adito ma respinte *ipso facto* per inammissibilità (in quanto l'atto è...troppo lungo!).

La scelta del Codice di Giustizia Sportiva di non seguire la strada così additata dal cod. proc. amm. è pertanto da salutare molto favorevolmente e sembra riflettere inoltre la consapevolezza che è difficile, per non dire impossibile fissare in materia criteri certi.

La complessità della controversia, il numero delle parti coinvolte, la natura delle questioni dibattute, sono elementi non meno importanti del contesto processuale nel quale si è chiamati ad operare.

Per intenderci, è fatale che in un processo ispirato al principio di preclusione gli atti introduttivi siano ordinariamente più ampi di quelli che introducano un giudizio nel quale sia sempre consentita la modificabilità in corso di causa del *thema decidendum* e del *thema probandum*⁶¹. Del pari, è

⁵⁹ Si direbbe con R. DWORKIN (*Taking Rights Seriously*, cit., 40) che, come regole, sono “*applicable in an all-or-nothing fashion*”.

⁶⁰ La norma *in parte qua* recita come segue: “*Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello*”.

⁶¹ Non a caso, uno degli effetti più evidenti legati alla riforma del processo di cognizione del 1990 è stato di spingere gli avvocati a redigere atti introduttivi sempre più lunghi. Molti ricorderanno la tecnica di redazione della citazione diffusa nella prassi prima di quella data, contrassegnata

facile immaginare che in un processo nel quale viga il c.d. principio di eventualità (che del principio di preclusione rappresenta notoriamente una versione esasperata) gli atti introduttivi siano ancora di più sovraccarichi, così di allegazioni in fatto come di deduzioni istruttorie⁶².

Ma anche a prescindere dalle conseguenze legate all'accoglimento di quei principi – che fortunatamente⁶³ non sono stati elevati a principi fondamentali del processo sportivo –, è di intuitiva evidenza che la estensione degli atti di parte dipende dallo *Stylus Curiae* che fa da sfondo alla attività delle parti e dei loro difensori.

Quando ad esempio la Corte di cassazione richiede il rispetto del principio di autosufficienza da parte del ricorrente, pone con ciò stesso le premesse per l'ampliamento del numero di pagine del ricorso, nel quale dovranno essere individuati e trascritti gli atti processuali su cui esso si fonda (oltre tutto con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso).

Di tutto questo gli autori del Codice sembrano essere stati consapevoli allorché si sono astenuti dal fissare una regola attuativa del principio di sinteticità degli atti di parte che, anziché agevolare, avrebbe verosimilmente ostacolato il pratico esercizio della giustizia sportiva.

Sia chiaro. Non si vuol certo negare che, in astratto, un legislatore possa scegliere e trasformare direttive generali (compresa quella relativa alla sinteticità) da ottativi in imperativi. Che ciò non sia avvenuto nel caso concreto appare il segno della attenzione a non introdurre soluzioni che, per quanto rispondenti ad un principio (di sinteticità degli atti di parte, ad esempio), siano senz'altro dissonanti in rapporto ad un altro valore, di non minore ed anzi maggior rilievo, qual è senza dubbio il diritto di difesa delle parti. Si impone al riguardo una considerazione delle reciproche relazioni fra i vari principi, in una ottica di loro bilanciamento⁶⁴, secondo una gerarchia che, se risponderà alle propensioni individuali, non potrà disconoscere la priorità delle garanzie individuali su quelle poste a presidio di esigenze oggettive ed ordinamentali.

8. Il trattamento dei vizi formali ed il pregiudizio ai principi.

A mente dell'art. 2, quinto comma, del Codice i vizi formali che non comportino la violazione dei “*principi di cui al presente articolo*” non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

E' apprezzabile che gli autori del Codice si siano preoccupati di profilare un principio generale su uno dei temi da sempre più dibattuti nella disciplina dei processi: a quali condizioni può essere pronunciata la invalidità di un atto processuale?

da una manifesta (e deliberata) concisione, giustificata dalla possibilità riservata alle parti di rettificare il tiro in pendenza del processo.

⁶² Si può pensare al rito del lavoro, nel quale – come noto – le preclusioni istruttorie maturano nello stesso momento delle preclusioni relative ai fatti di causa. Nel rito ordinario di cognizione sono invece ragionevolmente posticipate quelle a queste preclusioni.

⁶³ E questo vale soprattutto per la *Eventualmaxime*.

⁶⁴ I principi infatti si “pesano”. Cfr., per tutti, R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, cit., 43. A suo dire i principi hanno una dimensione che le regole non posseggono: “*the dimension of weight or importance*”.

In che modo, in altri termini, si dà risposta all'eterno problema pratico⁶⁵ dell'organizzazione dei giudizi, cioè al contemperamento della esigenza del rispetto delle forme (a garanzia del singolo che è parte nel processo) con la esigenza – che oltrepassa i contendenti per toccare l'interesse generale – della celerità dei procedimenti?

Qual è in definitiva la relazione che intercede fra la forma e la sostanza?

Risuona l'antico interrogativo: “*la forme emporte le fond*”⁶⁶? O, al contrario, “*le fond emporte la forme*”? Dove sta infine la linea di confine fra forma e formalismo⁶⁷?

Gli autori del Codice si sono attenuti – non senza adattamenti legati al “carattere di informalità” (art. 2, sesto comma) dei procedimenti di giustizia sportiva – ad un principio che ultimamente trova espressa enunciazione anche nel processo civile.

Insegna, difatti, la Suprema Corte che la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento - ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (c.d. *errores in procedendo*) - non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio (risolvendosi pertanto nella violazione dei principi del “giusto processo” richiamati dall'art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ.)⁶⁸.

A favore di questa soluzione si possono certamente evocare numerosi (e pur tuttavia opinabili) argomenti, variamente connessi con lo scopo cui l'atto processuale è preordinato⁶⁹. E' però altrettanto sicuro che – subordinando il rilievo e la dichiarazione della invalidità per vizi di forma degli atti al pregiudizio concreto del diritto processuale della parte – si rischia di affievolire la valenza garantista degli schemi processuali predisposti dall'ordinamento e si finisce per trasformare surrettiziamente la garanzia della nullità in censura di ingiustizia.

La cautela è in ogni caso d'obbligo, non appena si rammenti che il diritto processuale è «*le droit qui donne accès au droit*»⁷⁰!

⁶⁵ Cfr., ad es., la citata *Relazione ministeriale sul primo libro del progetto di codice di procedura* di Giuseppe Pisanelli, sub n. 40, in *Testi e documenti*, cit., 22.

⁶⁶ Su questo adagio, di vasta applicazione (anche al di là del campo giuridico), v., ad es., C. DE MÉRY, *Histoire générale des proverbes, adages des peuples anciens et modernes*, III, Paris, 1829, 106-107. Si ricordi la traduzione elegante dell'assioma giudiziario in Talleyrand («les manières sont tout»): G. SASSO, *Il guardiano della storiografia: profilo di Federico Chabod e altri saggi*, Napoli, 1985, 312.

⁶⁷ Al processualcivilista viene subito in mente il saggio del 1901 di G. CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, già in *Riv. it. scien. giur.*, poi in Id., *Saggi di diritto processuale civile*, I, 1993, 353 ss.

⁶⁸ La Cassazione addossa poi al ricorrente l'onere di dimostrare il pregiudizio concreto a pena di inammissibilità del ricorso.

⁶⁹ Si fa strada l'idea che, in mancanza di pregiudizio concreto ed effettivo, come non sia configurabile una nullità formale, così non sussista un interesse ad opporla. In argomento v., per tutti, da ultimo, la rivisitazione critica di R. POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012 (recensito in *Giusto proc. civ.*, 2013).

⁷⁰ Secondo quanto osservano icasticamente X. PHILIPPE e E. PUTMAN, in *Revue trimestrielle de droit civil*, 1994, 484.

Sicché, se si depotenziano oltre misura le regole formali (che è quanto dire le garanzie procedurali), vi è il pericolo di incidere sulle libertà⁷¹, sui diritti ed interessi sostanziali cui il processo (anche quello sportivo) deve fornire tutela.

Ora, la *causalità* del vizio formale è posta (dall'art. 2, quinto comma, del Codice di Giustizia) in rapporto (di causa-effetto) con la violazione dei "*principi di cui al presente articolo*". Di qui il dubbio: che ne è degli altri principi contemplati in luoghi diversi dall'art. 2 cit. nello stesso Codice? Di essi non si fa parola.

Dimenticanza o deliberata omissione?

Probabilmente la norma *minus dixit quam voluit*. Né c'è da stupirsi, se si ricorda che il carattere (che denominammo *retro* sub par. 1) "aperto" del catalogo dei principi fissati nell'art. 2 discende, per tacer d'altro, dal generico rinvio (contenuto nell'art. 2, quinto comma) ai principi generali del processo civile. Quale più quale meno, i restanti principi enucleati in distinte parti del Codice di Giustizia Sportiva – vuoi enunciati esplicitamente vuoi ricavabili implicitamente – possono, in effetti, essere comunque applicati alla stregua di "principi generali" del processo civile.

In definitiva, il richiamo alla violazione dei principi contemplati dall'art. 2 (quale presupposto per dichiarare il vizio formale) si presta a ricomprendere tendenzialmente il grosso dei principi informativi dei procedimenti giudiziari sportivi. Un posto di primissimo piano spetterà, come ovvio, ai principi del "giusto processo". In tal caso, sembra inevitabile che la parte – la quale denunzi il vizio formale lesivo ad un tempo di quel principio fondamentale – prospetti la concreta lesione subita, si direbbe il pregiudizio arrecato alle sue prerogative (salvaguardate in tesi dai principi del giusto processo). Non si potrà mai richiedere, peraltro, la dimostrazione che, in assenza del vizio, il pregiudizio non si sarebbe sicuramente verificato, essendo sufficiente la mera possibilità che, in esito ad un procedimento regolare, la lesione processuale sarebbe stata evitata.

9. I principi non inseriti nel Codice.

Altri principi non sono stati inseriti esplicitamente nell'art. 2. Segno evidente della loro perdita di peso⁷². Il caso più eclatante è rappresentato dal principio di oralità, per lunghi anni individuato come la meta da raggiungere e l'ideale da realizzare nell'ambito del processo civile. Sin dai tempi della sua elaborazione ad opera della dottrina tedesca (come *Grundsatz der Mündlichkeit*) – per giungere all'apostolato chiovendiano per il processo orale -, quel principio è stato in effetti, non solo ipostatizzato, ma trasformato nel vessillo di una riforma del processo "infinita".

⁷¹ «La storia della libertà» - per dirla con Felix Frankfurter: *Mc Nabb v. United States*, 318 U.S. 332 (1943) – «è stata in gran parte la storia del rispetto delle garanzie procedurali».

⁷² L'idea di Dworkin che la dimensione del peso è tipica dei principi è ripresa, fra gli altri, da R. ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali*, cit., 110 e nota 51, il quale la applica con riguardo alla collisione fra i principi per distinguerla dalla collisione fra regole, che ha invece luogo nella dimensione della validità.

Senonché il costume giudiziario italiano continua a dimostrare che la oralità⁷³ è inequivocabilmente contraddetto dai fatti, se non proprio dal diritto⁷⁴. Con sano realismo i compilatori nel Codice di Giustizia Sportiva non ne hanno tenuto conto. Lo stesso hanno fatto per le varie articolazioni della oralità, vale a dire per gli altri principi della immediatezza⁷⁵ e della concentrazione, anch'essi comprensibilmente omessi nella elencazione inserita nell'art. 2.

Per altri principi, la loro mancata inclusione nell'art. 2 è viceversa da correlare alla circostanza che non hanno ancora guadagnato il necessario consenso nella prassi e fra gli studiosi.

Pensiamo, per esemplificare, al principio di proporzionalità, che si vorrebbe⁷⁶ estendere al processo civile⁷⁷. O a quella particolare manifestazione di esso che denomineremmo con Carnelutti⁷⁸ come principio di "elasticità", nel senso di "adeguazione del procedimento alle esigenze della lite".

Che dire poi del principio di affidamento, che si pone come criterio ordinatore della civile convivenza, e dal quale taluno⁷⁹ vorrebbe ricavare un altro principio generale per risolvere i problemi posti dai mutamenti di giurisprudenza intorno alla portata delle norme processuali⁸⁰?

Anch'esso sarà incluso fra i principi generali del processo sportivo (a mente dell'art. 2, sesto comma) se si consoliderà nella prassi civile con il concorso del ceto forense e dei magistrati.

⁷³ Sul quale si vedano le critiche di N. PICARDI, *Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1 ss. ed in *Studi in memoria di Furno*, Milano 1973, 701 ss. e di F. CIPRIANI, *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 44 ss.).

⁷⁴ Basta qui evocare la testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c.

⁷⁵ V., peraltro, il fugace richiamo che compare all'art. 14, secondo cui la decisione in prima istanza avviene (senza udienza e) con "immediatezza". Si noterà che il termine è impiegato in modo diverso dal significato gli veniva assegnato dai fautori della "oralità".

⁷⁶ V. R. CAPONI, *op. loc. cit.*, che suggerisce di guardare alle CPR inglesi. Cfr., in specie, nella parte in cui sub 1.1 (*The overriding objective*), si stabilisce alla lettera (e) di riservare alla causa "an appropriate share of the court's resources, while taking into account the need to allot resources to other cases".

⁷⁷ Cfr. pure il progetto Proto Pisani di nuovo codice di rito (*Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 2009, V, 1): art. 0.8 (sotto la rubrica "efficienza del processo civile"): "è assicurato un impiego proporzionato delle risorse giudiziali rispetto allo scopo della giusta composizione della controversia entro un termine ragionevole, tenendo conto della necessità di riservare risorse agli altri processi". Viene in mente la formulazione delle CPR inglesi: v. la nota che precede.

⁷⁸ F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, 151.

⁷⁹ V. A. PROTO PISANI, *Un nuovo principio generale del processo*, in *Foro it.*, 2013, I, 117 ss. Ad avviso dell'autorevole giurista dal combinato disposto dell'art. 111 Cost. (nella parte nella quale rinvia alla predeterminazione delle regole processuali), degli artt. 153 c.p.c. (rimessione in termini nel processo civile) e 37cod. proc. amm. (in tema di errore scusabile) e del principio dell'affidamento, sarebbe "agevole ma anche doveroso desumere il seguente principio generale: il compimento di un atto processuale secondo le forme e i termini previsti dal 'diritto vivente' al momento in cui l'atto è compiuto, comporta la validità dell'atto stesso in caso di successivo mutamento giurisprudenziale in tema di quelle forme e di quei termini".

⁸⁰ Cfr., sul tema, G. RUFFINI, *Mutamento di giurisprudenza nell'interpretazione di norme processuali e "giusto processo"*, cit.; e, per ulteriori riferimenti, B. CAPPONI-R.TISCINI, *Introduzione al diritto processuale civile*, cit., 144 ss.

La mancata menzione di altri principi, pur contemplati qua e là da diverse legislazioni processuali o addirittura invertearsi nelle prassi giurisprudenziali, appare una volta di più il segno tangibile del realismo e dell'apprezzabile *self-restraint* che sembrano avere contraddistinto il lavoro dei *conditores*. Ed invero i principi di buona fede processuale, di abuso del processo, di autoresponsabilità, di completezza⁸¹ ecc. – per quanto importanti – meritano ancora di essere fissati nei loro estremi essenziali nel contesto del processo civile, sotto la vigile cura della giurisprudenza e della dottrina, impegnate nell'arduo compito di non esagerare il perseguimento di esigenze oggettive a scapito dei diritti individuali di azione e di difesa in giudizio.

10. I principi generali del processo sportivo nella prospettiva generale.

Innegabilmente il Codice di Giustizia Sportiva, registrando la centralità dei principi generali del processo nella esperienza contemporanea, ne cura la elaborazione in sintonia con una tradizione secolare ed insieme in consonanza con il superiore quadro costituzionale e con gli influssi più recenti dell'ordinamento europeo. L'adattamento di quei principi alle esigenze del processo sportivo è la premessa poi per una loro migliore attuazione.

Quella centralità dei principi non ha bisogno di dimostrazioni. E' sotto gli occhi di tutti nella prassi giurisprudenziale non meno che nella speculazione degli studiosi. Ne fanno fede i numerosi convegni dedicati al tema dei principi generali del diritto⁸², anche recentissimi⁸³. Il fatto è che da decenni oramai si è compresa in Italia la forza propulsiva dei principi processuali contenuti nella Costituzione e si è rischiarata la natura del diritto processuale stesso come "diritto costituzionale applicato"⁸⁴. L'ordinamento europeo ha egualmente manifestato irresistibilmente la sua capacità innovativa anche nel settore del processo⁸⁵. Quel che è avvenuto in Italia è capitato, e forse in taluni casi anche prima, in altri Paesi, dalla Francia⁸⁶ alla Spagna⁸⁷ alla Germania⁸⁸, ecc. Pure

⁸¹ Cfr. A. CARRATTA, *Dovere di verità e di completezza nel processo civile*, Relazione al XXIX Convegno della Associazione degli studiosi del processo civile (e poi, in due parti, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014).

⁸² Celebre è stato il Convegno di Roma del 27-29 maggio 1991, presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, sul tema *I principi generali del diritto*, i cui atti sono stati pubblicati nel 1992. Non meno noto fu il Convegno di Pisa del 18 e 19 maggio 1940 (di cui sono stati editi gli atti: v. *Atti del Convegno Nazionale Universitario sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*).

⁸³ Alludiamo al Convegno organizzato presso la Università di Roma "La Sapienza" (Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche) il 14 e 15 novembre 2015, sul tema "*I principi nella esperienza giuridica*". Le varie sessioni del convegno sono state presiedute da Mario Caravale, da Pietro Rescigno, da Natalino Irti e da Paolo Grossi. V. in http://www.storiadeldiritto.org/uploads/2/5/3/4/25343223/convegno_14_-15_novembre.pdf.

⁸⁴ Cfr., per tutti, N. TROCKER, *Processo civile e Costituzione: problemi di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974.

⁸⁵ Cfr., da ultimo, l'importante contributo di R. GIORDANO, *Giurisdizione europea e nazionale sui diritti umani. Profili processuali*, Roma, 2012.

⁸⁶ Per la riflessione francese sui principi direttivi del processo v. *retro* alla note 44. V. pure AA.VV., *Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable*, 5^a, cit.

⁸⁷ Cfr. la bibliografia indicata in J. PICÓ I JUNOY, *El juez y la prueba*, Barcelona, 2007, 263 ss.; nonché ID., *El principio de la buena fe procesal*, Barcelona, 2003.

nell'ambito del commercio internazionale la normazione per principi – anche processuali – è vista col massimo favore, agevolando l'armonizzazione fra le diverse legislazioni. I regolamenti europei relativi al processo si ispirano alla medesima logica.

Il richiamo ai principi, se è inevitabile, può essere anche utile. Quando siano osservati, i principi possono concorrere ad assicurare che tutti i procedimenti giudiziari si svolgano secondo le stesse regole. In caso di lacune, il principio, con la *ratio* che l'informa, può offrire rimedio all'incertezza, permettendo alla parte, non soltanto di prevedere lo svolgimento del processo, ma di influenzarne lo svolgimento. Se per la sua generica formulazione il principio si presta a dilatare la discrezionalità del giudice, in pari tempo può ergersi a strumento per frenarne gli eccessi arbitrari, affidato come è ad un linguaggio altrettanto generico che comprensibile.

Questi motivi spiegano perché non si potesse fare a meno di una disciplina dei “principi” del processo sportivo. Il Codice ce li ha forniti oculatamente.

⁸⁸ Cfr. P. ARENS, *Die Grundprinzipien des Zivilprozeßrechts*, in *Humane Justiz*, a cura di Gilles, Frankfurt, 1977, 1 ss.; R. STÜRNER, *Verfahrengrundsätze des Zivilprozesses und Verfassung*, in *Festschrift für Fritz Baur*, 1981, 647 ss.; O. JAUERNIG: *Verhandlungsmaxime, Inquisitionsmaxime und Streitgegenstand*, Tübingen, 1967; H. SCHNELLENBACH, *Grundsätze des gerichtlichen Verfahrens*, in *Juristische Arbeitsblätter*, 1995, 783 ss.; H. PRÜTTING, *Die Grundlagen des Zivilprozesses im Wandel der Gesetzgebung*, in *NJW-Neue Juristische Wochenschrift*, 1980, 361.